

Modello 231/01 e clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ.

1.- Il presente articolato (il “**Documento**”) è parte integrante e sostanziale del Contratto di Fornitura o dell’Ordine (il “**Contratto**”) cui è materialmente o telematicamente allegato.

2.- Nel rispetto del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.leg. 231/01 (il “**Modello 231/01**”) adottato dall’Istituto Mondino, l’accettazione delle clausole di questo Documento e la dichiarazione sub 3A o 3B sono condizione di efficacia del Contratto, e si hanno per rilasciate a tutti gli effetti di legge attraverso la sottoscrizione del Documento o con l’esecuzione anche parziale o inesatta del Contratto.

3.- Il Fornitore rilascia la dichiarazione di cui al successivo articolo 3A per il caso in cui sia privo di un Modello 231/01, ovvero rilascia la dichiarazione di cui al successivo art. 3B, per il caso in cui abbia adottato un proprio Modello 231/01.

3A.- *Dichiarazione del Fornitore che non ha adottato un Modello 231/2001:*

la Ditta dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ss.mm.ii. e delle disposizioni previste dal Codice Etico e dal Modello 231 adottati dalla Fondazione Mondino, disponibili sul suo sito istituzionale all’indirizzo <http://www.mondino.it/guida-allistituto/>, e si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti documenti e, comunque, tale da non esporre la Fondazione al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

Dichiara di essere a conoscenza che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell’organizzazione aziendale della Fondazione Mondino e della volontà di quest’ultima di sottoscrivere il presente contratto.

L’inosservanza da parte della Ditta di una qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima la Fondazione Mondino a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

La Ditta dichiara [barrare la casella di interesse]:

di non essere mai stata indagata negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati Presupposto di cui al D.lgs. 231/01,

ovvero

di non aver mai riportato una condanna, anche a titolo non definitivo, per uno dei Reati Presupposto di cui al D.lgs. 231/01,

ovvero

di aver patteggiato in seguito ad indagini o procedimenti per presunta violazione del D.Lgs. 231/2001, con sanzione in misura ridotta, grazie all’adozione/aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 231/01, ed assenza di procedimenti giudiziari attivati a carico di Amministratori, dirigenti, dipendenti ed altri collaboratori a qualsiasi titolo.

3B.- *Dichiarazione del Fornitore che ha adottato un Modello 231/2001:*

La Ditta dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, e conferma di aver adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e un Codice Etico, così come la Fondazione Mondino ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il Codice Etico, disponibile sul suo sito internet all’indirizzo <http://www.mondino.it/guida-allistituto/>.

Entrambe le parti si impegnano autonomamente ad osservare le prescrizioni e i principi ivi contenuti e a promuoverne l’osservanza tra i propri dipendenti e collaboratori ed associati. Nell’esecuzione del contratto, le Parti devono astenersi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anti corruzione.

La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cod. civ., legittimando la Fondazione Mondino a risolvere il Contratto con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

La Ditta dichiara:

di non essere mai stata indagata negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati Presupposto di cui al D.lgs. 231/01,

ovvero

di non aver mai riportato una condanna, anche a titolo non definitivo, per uno dei Reati Presupposto di cui al D.lgs. 231/01,

ovvero

di aver patteggiato in seguito ad indagini o procedimenti per presunta violazione del D.Lgs. 231/2001, con sanzione in misura ridotta, grazie all'adozione/aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 231/01, ed assenza di procedimenti giudiziari attivati a carico di Amministratori, dirigenti, dipendenti ed altri collaboratori a qualsiasi titolo";

4.- Il fornitore riconosce che il rispetto delle previsioni di cui al D.leg. 231/01 e del Modello 231/01 della Fondazione Mondino è un elemento essenziale della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto.

L'inosservanza da parte del Fornitore di una qualsiasi delle previsioni di cui alla parte speciale del Modello 231/01 costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima la Fondazione Mondino a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Per accettazione

II FORNITORE
